

Allegato... *A*delibera *6*

C.C. in data *10/04/16*



Il SEGRETARIO GENERALE

Alfesi Daniela
Alfesi

COMUNE di NANTO

PROVINCIA DI VICENZA

**Regolamento per l'istituzione
e l'applicazione
dell'Imposta Unica Comunale (IUC)**

INDICE

CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

- Art. 1A - Oggetto del Regolamento
- Art. 2A - Funzionario responsabile del tributo
- Art. 3A - Soggetto attivo
- Art. 4A - Dichiarazioni
- Art. 5A - Versamenti
- Art. 6A - Somme di modesto ammontare
- Art. 7A - Attività di verifica
- Art. 8A - Rimborsi
- Art. 9A - Interessi
- Art. 10A – Versamenti rateali dell'imposta
- Art. 11A - Riscossione coattiva
- Art. 12A - Clausola di adeguamento
- Art. 13A - Entrata in vigore

CAPITOLO B – IMU

- Art. 14B - Oggetto componente IMU
- Art. 15B - Aliquote e detrazioni d'imposta
- Art. 16B - Determinazioni dei valori venali per le aree fabbricabili
- Art. 17B - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
- Art. 18B - Aree fabbricabili divenute inedificabili
- Art. 19B - Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale
- Art. 20B - Fabbricati inagibili o inabitabili e collabenti
- Art. 21B - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

CAPITOLO C – TASI

- Art. 22C - Oggetto componente TASI
- Art. 23C - Presupposto impositivo
- Art. 24C - Soggetti passivi
- Art. 25C - Base imponibile
- Art. 26C - Determinazione delle aliquote
- Art. 27C - Detrazioni, riduzioni ed esenzioni
- Art. 28C - Modalità di versamento
- Art. 29C - Scadenze del versamento

CAPITOLO D – TARI

- Art. 30D - Oggetto componente TARI
- Art. 31D - Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 32D - Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 33D - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 34D - Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 35D - Soggetti passivi
- Art. 36D - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 37D - Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 38D - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 39D - Superficie degli immobili
- Art. 40D - Costo di gestione
- Art. 41D - Determinazione della tariffa
- Art. 42D - Articolazione della tariffa
- Art. 43D - Periodi di applicazione del tributo
- Art. 44D - Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 45D - Occupanti le utenze domestiche
- Art. 46D - Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 47D - Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 48D - Scuole statali

Art. 49D - Tributo giornaliero

Art. 50D - Tributo provinciale

Art. 51D - Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 52D - Riduzioni e agevolazioni per le utenze non domestiche

Art. 53D - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 54D - Obbligo di dichiarazione

Art. 55D – Riscossione

Allegati

all. A: Categorie di utenze non domestiche

CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

Art. 1A - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale IUC istituita con l'art. 1 commi 639 e seguenti della legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'imposta si base su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
3. La IUC si compone:
 - a) dell'Imposta Municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - b) del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - c) della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2A - Funzionario responsabile del tributo

1. Il comune, con delibera di giunta comunale, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 3A - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune nel cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

Art. 4A - Dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo secondo le modalità previste dalla legge e obbligatoriamente su modello messo a disposizione dal Comune, dichiarando ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui al D.L. 201/2011 art. 14.

5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Art. 5A - Versamenti

1. I versamenti della IUC sono effettuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. I versamenti della IUC si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a favore di un Comune incompetente purché l'imposta versata nei termini di legge risulti quantificata in base alle aliquote e detrazioni stabilite dal Comune di Nanto, quale soggetto attivo del tributo.

4. L'imposta non è dovuta qualora sia uguale o inferiore all'importo minimo previsto dal successivo art. 6A. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno.

5. Con riferimento all'annualità 2012 e 2013 per la sola componente IMU, qualora si sia provveduto ad effettuare i conguagli d'imposta con la rata a saldo, non si dà luogo all'applicazione di sanzioni in base al disposto normativo di cui al comma 3 dell'art. 10 della Legge 212/2000 "Statuto del Contribuente".

Art. 6A - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 10,00 euro per anno d'imposta.

Art. 7A - Attività di verifica

1. Relativamente a ravvedimento, accertamento e rimborsi si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

2. E' ammesso il ravvedimento operoso per gli omessi o tardivi versamenti oltre l'anno di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale si è commessa la violazione, (oppure oltre un anno dalla violazione se non è presentata la dichiarazione) a condizione che le violazioni oggetto di regolarizzazione non siano state già contestate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche.

Per chi si avvale di questo tipo di ravvedimento, oltre alle imposte eventualmente ancora dovute, è applicabile la sanzione fissa del 7,5% (pari ad 1/4 del 30%) più gli interessi legali applicati dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno del pagamento.

3. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, previsto dal D.Lgs. n. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.

4. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo del tributo sia uguale o inferiore a €. 10,00, esclusa comunque l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 8A - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti per la medesima componente tributaria negli anni successivi.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali od inferiori al versamento minimo disciplinato dall'art. 6.

Art. 9A - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 10A – Versamenti rateali dell'imposta

1. Il contribuente, nel caso in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario.

2. La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:

- a) Periodo massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto, con rate periodiche (mensili, bimestrali, ecc.);
- b) Applicazione sulle somme dovute degli interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza.
- c) L'istanza è valutata e accolta dal funzionario responsabile del tributo e comunicata formalmente al contribuente.

3. La richiesta di rateazione degli avvisi di accertamento deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.

4. In caso di mancato pagamento di una rata, previo sollecito con raccomandata:

- a) Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione,
- b) L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.

- c) L'importo non può più essere rateizzato.

Art. 11A - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 12A - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 13A - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

2. E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

3. Tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

CAPITOLO B – IMU

Art. 14B - Oggetto componente IMU

1. Il presente capitolo disciplina la componente dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con Legge 22/12/11, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14/03/2011, n. 23, nonché dell'art. 4, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44.

Art. 15B - Aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni di imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Art. 16B - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è data dal valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs. 504/92.

2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale, con propria delibera può determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in commercio delle aree fabbricabili site nel territorio, a fini puramente indicativi. In assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente deliberati.

3. I Valori di cui al precedente comma non sono vincolanti né per il Comune né per il contribuente.

Art. 17B - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti richiamati dall'art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29/03/2001, n. 99 e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti nella previdenza agricola.

Art. 18B - Aree fabbricabili divenute inedificabili.

1. Qualora un'area, fabbricabile in base allo strumento generale adottato dal Comune, divenisse inedificabile a seguito mancata approvazione dalla Regione, compete il diritto al rimborso, su richiesta dell'interessato.

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:

- non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate,
- non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.

4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 19B - Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

1. Ai fini dell'imposta municipale propria, è equiparata all'abitazione principale e pertanto soggetta al medesimo trattamento fiscale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o di altro diritto reale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata a qualsiasi titolo da soggetti che non hanno vincoli di parentela con l'anziano o disabile stesso.

Art. 20B - Fabbricati inagibili o inabitabili e collabenti

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, nemmeno come deposito, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 380/2001.

3. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature, né l'esecuzione di lavori edilizi sul fabbricato stesso.

4. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale mediante perizia tecnica con spese a carico del possessore dell'immobile, oppure da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. La riduzione ha effetto dalla data in cui è accertato lo stato di inagibilità o inabitabilità o comunque dal 1° gennaio dell'anno di presentazione dell'autocertificazione qualora il contribuente dichiari la sussistenza di inagibilità o inabitabilità anteriormente al 1° gennaio.

6. Sono fatte salve, ai fini IMU, le dichiarazioni sostitutive già presentate per l'ICI qualora permangano i requisiti.

7. I fabbricati collabenti classificati in categoria F2 sono da assoggettare all'imposta come area fabbricabile in quanto destinati alla demolizione e ricostruzione, a prescindere dal fatto che l'area sia inserita, dallo strumento urbanistico generale, in zona agricola.

8. Il fabbricato collabente situato in una zona del territorio comunale dove è precluso il recupero edilizio sarà escluso dall'IMU non essendo né fabbricato con rendita, né area edificabile

Art. 21B - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30/12/92, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

CAPITOLO C – TASI

Art. 22C - Oggetto componente TASI

1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale IUC in attuazione dell'art. 1 commi 639 e seguenti della legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 23C - Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, così come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) a qualsiasi uso adibiti.

Art. 24C - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 23C. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 26C. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 25C - Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi e di cui alle norme regolamentari sull'IMU.

2. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale tutte quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7.

3. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'art. 16B e 17B del presente Regolamento in materia di IMU.

4. La base imponibile è ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili come specificato all'art. 20B in materia di IMU.

Art. 26C - Determinazione delle aliquote

1. Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

2. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o può aumentarla tenendo conto dei vincoli imposti dalla normativa vigente.

Art. 27C - Detrazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 26C, il comune ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore:

- a) dell'abitazione principale e pertinenze della stessa;
- b) dei famigliari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- c) di altre casistiche previste dalla normativa vigente.

2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 26C, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, in base alla normativa vigente;

Art. 28C - Modalità di versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato come previsto dall'art. 5A delle disposizioni generali IUC.
2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica la TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente.

Art. 29C - Scadenze del versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero di due rate, con scadenza entro il giorno 16 nei mesi di giugno e dicembre.
2. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

CAPITOLO D – TARI

Art. 30D - Oggetto componente TARI

1. Il presente capitolo disciplina la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi 639 e seguenti della legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni ed integrazioni e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti,
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 31D - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. I rifiuti urbani sono definiti dall'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal "Regolamento comunale per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati", approvato con delibera di C.C. n. 4 del 24/01/2001;
5. I rifiuti speciali sono definiti dall'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal "Regolamento comunale per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati", approvato con delibera di C.C. n. 4 del 24/01/2001;

Art. 32D - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Per la definizione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, si rinvia a quanto previsto dal "Regolamento comunale per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati", approvato con delibera di C.C. n. 4 del 24/01/2001;

Art. 33D - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 34D - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini, i parchi, i parcheggi e le aree di manovra;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via

esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 35D - Soggetti passivi

1. Il tributo TARI è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Nel caso in cui il soggetto attivo e passivo coincidano, non è applicato il tributo.

Art. 36D - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 37D - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 36D.

Art. 38D - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.

b) comunicare contestualmente alla scadenza del MUD i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 39D - Superficie degli immobili

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), e della TARES prevista per l'anno 2013 dall'art. 14 del D.L. 201/2011.
4. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze e i locali con altezza inferiore a m. 1,50.
 - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
 - c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 40D - Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali ai cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e

dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 41D - Determinazione della tariffa

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

Art. 42D - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 43D - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al precedente articolo 4A, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 44D - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 45D - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti (secondo case), e per le multiproprietà si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza quello di tre unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è

calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 46D - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 47D - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività di cui all'allegato A).

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A) viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 50 mq.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 48D - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 49D - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 10%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 50D - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 51D - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20%;
 - b) abitazioni poste a una distanza di almeno 300 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica: riduzione del 10%.
 - c) abitazioni non utilizzate, precedentemente occupate da persone ricoverate stabilmente in istituti o residenze sanitarie o da familiari deceduti: riduzione dell'80%;
 - d) abitazioni da affittare sprovviste di mobili e suppellettili o di almeno uno dei contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete (acqua e luce): riduzione dell'80% per il solo periodo di mancata occupazione;
2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le

condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

5. E' ammesso il cumulo solamente delle riduzioni di cui al comma 1, lett. a) e b) e al comma 2 del presente articolo.

Art. 52D – Riduzioni e agevolazioni per le utenze non domestiche

1. Alle utenze non domestiche delle categorie 16, 17, 18, 19, 20 di cui all'allegato "A", che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici derivanti dalla propria attività produttiva, si applica una riduzione della tariffa (fissa + variabile) del 15%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo.

2. Al produttore che dimostri di aver avviato al recupero parte dei propri rifiuti assimilati, viene applicata la tariffa nel modo seguente:

- 75% della tariffa dovuta dall'utenza, qualora la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero sia almeno il 40% del totale dei rifiuti prodotti (esclusi gli scarti organici per i quali sia stato avviato l'eventuale autocompostaggio);
- 50% della tariffa dovuta dall'utenza, qualora la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero sia almeno il 70% del totale dei rifiuti prodotti (esclusi gli scarti organici per i quali sia stato avviato l'eventuale autocompostaggio);
- 20% della tariffa dovuta dall'utenza qualora la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero sia almeno il 90% del totale dei rifiuti prodotti (esclusi gli scarti organici per i quali sia stato avviato l'eventuale autocompostaggio);
- 0% tariffa dovuta dall'utenza, qualora la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero sia 100% del totale dei rifiuti prodotti; (esclusi gli scarti organici per i quali sia stato avviato l'eventuale autocompostaggio);

3. A dimostrazione deve essere obbligatoriamente presentata specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero nell'anno precedente, entro il termine di presentazione del MUD.

4. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 53D - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 54D - Obbligo di dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

2. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 55D - Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.

2. Il versamento è effettuato, in due rate, con scadenza entro il giorno 16 nei mesi di aprile e di ottobre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

3. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma 1 non esime in alcun caso il contribuente dal pagamento del tributo alle date prefissate.

4. Il contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, è obbligato a versare l'intero importo in un'unica soluzione, previo sollecito con raccomandata A.R. In caso di inadempimento si attiverà la procedura relativa all'accertamento con l'applicazione delle relative sanzioni e interessi con decorrenza dalle scadenze di cui al comma 2.

5. Per il primo anno le scadenze sono fissate al giorno 16 dei mesi di luglio e ottobre. Il Comune, con delibera di Giunta comunale, può prevedere annualmente scadenze diverse per motivate esigenze organizzative o gestionali;

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche (Comuni fino a 5.000 abitanti).

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

CAT.	<i>Descrizione attività</i>
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, conventi, cinema e teatri
02	Campeggi, distributori carburanti
03	Stabilimenti balneari
04	Esposizioni, autosaloni, mostre
05	Alberghi con ristorante
06	Alberghi senza ristorante
07	Case di cura e riposo e case di soggiorno
08	Uffici, agenzie, studi professionali, tecnici, legali, sanitari, attività terziarie e direzionali
09	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticcerie
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club



Turchetti Zanguio & Associati
 Consulenza aziendale, societaria e fiscale

Allegato... **B** ...delibera... **C.C.**
 ... **6** ...in data... **10/04/14**
IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. *Isa Daniela*
Alfaro



- | | |
|----------------------------|--|
| Rag. Antonella Barcaro | Ragioniere Commercialista - Revisore Contabile |
| Rag. Mauro Bonetto | Ragioniere Commercialista - Revisore Contabile |
| Rag. Enrico Guzzoni | Ragioniere Commercialista - Revisore Contabile |
| Dott. Manfredi Turchetti | Dottore Commercialista - Revisore Contabile |
| Dott. Emanuela Zanguio | Dottore Commercialista - Revisore Contabile |
| Dott. Marta Maria Burati | Dottore Commercialista - Revisore Contabile |
| Dott. Federico Fantin | Dottore Commercialista - Revisore Contabile |
| Dott. Guido Pisentini | Dottore Commercialista - Revisore Contabile |
| Dott. Simone Pierantoni | Dottore in Economia e Commercio |
| Dott. Roberto Rea | Dottore Commercialista - Revisore Contabile |
| Dott. Alberto Rossi | Dottore Commercialista - Revisore Contabile |
| Dott. Massimo Saggia | Dottore in Economia e Commercio |
| Dott. Daniele Segato | Dottore Commercialista - Revisore Contabile |
| Dott. Manuela Tassani | Dottore Commercialista - Revisore Contabile |
| Dott. Marina Turchetti | Dottore in Economia e Commercio |
| Dott. Matteo Bonetto | Praticante |
| Dott. Giovanni Fraccaro | Praticante |
| Dott. Filippo Pelliccione | Praticante |
| Dott. Pierandrea Turchetti | Praticante |



COMUNE DI NANTO
 Provincia di VICENZA

La sottoscritta Antonella Barcaro con studio in Vicenza, Via Alessandro Avogadro di Casanova 26/28, in qualità di Revisore del Comune di Nanto (VI),

P R E M E S S O

- che l'art. 1, comma 639 e seguenti della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha disposto l'istituzione dell'imposta IUC;
- di aver preso visione del regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

preso atto che


Che dal regolamento risultano regolamentate tutte le componenti IMU, TASI, TARI;

Richiamato

l'articolo 239 - comma 1 - del Dlgs 267/2000,

e s p r i m e
 P A R E R E F A V O R E V O L E

Vicenza li 8 aprile 2014



MUNICIPIO DI NANTO
 Prot. N. **1448**
09 APR. 2014
 Cat. **IV** Class. Fasc.

172
